

# **Legge per la dignità e le cittadinanza sociale**

## **Legge regionale n.2 del 2007**

### Titolo I

#### Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

##### Art. 1

##### Oggetto e finalità

1. La presente legge, ispirandosi ai principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, dei servizi sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell'apporto dei singoli e delle associazioni.

2. Promuove e assicura la pari dignità sociale della persona e la effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali che concorrono alla costruzione di una comunità solidale.

##### Art. 2

##### I principi

1. La Regione garantisce alle persone e alla famiglia un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, attraverso:

- a) la promozione della cittadinanza attiva;
- b) la garanzia di livelli essenziali di assistenza per la generalità dei cittadini;
- c) la garanzia di interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assicurare pari opportunità ed inclusione sociale;
- d) la prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio;
- e) la valorizzazione delle reti familiari e delle risorse degli individui attraverso interventi personalizzati e domiciliari;
- f) il decentramento delle politiche sociali e la valorizzazione delle risorse territoriali locali;
- g) l'integrazione fra interventi sociali, sanitari, scolastici, formativi e dell'amministrazione giudiziaria;
- h) la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali;

i) la garanzia della qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, soddisfazione degli utenti;

l) la previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di servizi e interventi sociali che valorizzano la funzione sociale degli organismi della solidarietà come espressione di pluralismo e partecipazione.

### Art. 3 Universalità ed esigibilità

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. In particolare esso garantisce:

a) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, e la relativa libertà di opzione tra le prestazioni erogabili;

b) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili.

2. Nell'ambito dei servizi erogati dal sistema integrato hanno priorità i soggetti in condizioni di povertà o con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. La Regione e gli Enti Locali garantiscono l'esigibilità del diritto alle prestazioni che costituiscono i livelli essenziali di assistenza.

### Art. 4 Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire del sistema integrato d'interventi e servizi sociali:

a) i cittadini italiani residenti nel territorio regionale;

b) i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto della normativa comunitaria;

c) gli stranieri individuati ai sensi dell'art.41 del T.U. di cui al D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, residenti sul territorio regionale;

2. Ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli apolidi, ed a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della regione, sono garantite le misure di pronto intervento sociale.

## Art. 5

### Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. La Regione garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali così come definiti dalla legislazione statale vigente e a tal fine assicura in ogni ambito territoriale l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni dei seguenti servizi:

- a) Servizio sociale professionale e segretariato sociale, per informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari;
- b) Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) Assistenza domiciliare;
- d) Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) Centri di accoglienza residenziali e diurni a carattere comunitario;

2. Il Piano Sociale Regionale, di cui all'art 24., definisce le caratteristiche ed i requisiti degli interventi e servizi che costituiscono i livelli essenziali d'intervento.

## Art. 6

### Strumenti di programmazione e coordinamento

Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari, la Regione individua, quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all'azione coordinata fra enti locali, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali di cui all'art. 23, il Piano Sociale Regionale di cui all'art.24, ed il Piano di Zona, di cui all'art. 25.

## Titolo II

### I Soggetti del Sistema Integrato dei Servizi

#### Capo II

#### I soggetti pubblici

#### Art.7 La Regione

La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e disciplina l'integrazione con le attività sanitarie, dell'istruzione, della formazione, della cultura e del lavoro, e con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio. La Regione a tal fine:

- Determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell'art.23, per la gestione del sistema integrato;
- Adotta il Piano Sociale Regionale, di cui all'art. 24, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari;
- Assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti all'art. 5;

Definisce i requisiti minimi, strutturali e di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture che erogano servizi sociali e socio-sanitari;

Definisce i criteri di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi sociali e sociosanitari ed istituisce i relativi registri;

Individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell'ISEE;

Ripartisce le risorse erogate dal Fondo Sociale Regionale, secondo le modalità stabilite dall'art. 50 e seguenti;

Elabora e finanzia, di concerto con le Province, piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli Enti Locali ed Istituzioni Pubbliche impegnato nel sistema integrato;

Promuove ricerche che studino le dimensioni dei bisogni e dell'emarginazione, e le relative cause scatenanti; promuove iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali;

Costituisce e coordina, il sistema informativo unitario ai sensi dell'art.28;

Definisce, ai sensi dell'art.46, strumenti di monitoraggio e valutazione per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi;

Esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti inadempienti ai sensi degli artt. 47 e seguenti;

Promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali;

Promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici e privati, anche volta a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Disciplina la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla Persona ai sensi degli artt. 19 e seguenti;

Emana lo schema generale di riferimento della carta della cittadinanza e dei servizi sociali, di cui all'art 17;

Stabilisce, con apposito regolamento, gli indirizzi per assicurare la programmazione e la gestione integrata da parte dei Comuni e delle ASL dei servizi sociosanitari, ai sensi della normativa statale vigente;

Individua con proprie direttive in materia sociosanitaria le prestazioni da ricondurre alle tipologie definite dalla normativa statale vigente, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, di cui all'art. 5.

## Art. 8 Le Province

Le Province concorrono alla definizione del Piano Sociale Regionale e dei Piani di Zona ed alla relativa attuazione, attraverso:

- a) la realizzazione del sistema informativo unitario nelle forme statuite dall'art.28;
- b) la collaborazione al sistema di monitoraggio dei Piani di Zona, nelle forme previste dall'art. 46;
- c) la promozione ed attuazione, d'intesa con i Comuni, di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema integrato;
- d) la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento, su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale.

Art. 9  
I Comuni

1. I Comuni sono titolari della programmazione e della realizzazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.

2. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il Piano Sociale Regionale, i Comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'art. 24:

a) adottano, di norma mediante accordo di programma, il Piano di Zona degli interventi e servizi sociali di cui all'art. 25 e ne garantiscono la realizzazione;

b) individuano, forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano di Zona, ai sensi del T.U degli Enti Locali;

c) adottano i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale con particolare riguardo ai:

- criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati in coerenza con gli artt.43 e 44;
- criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in coerenza con l'art.27;
- criteri e modalità di erogazione, su richiesta degli utenti, di titoli validi per l'acquisto dei servizi presso i soggetti accreditati in coerenza con gli artt.43 e 44.

3. Nell'ambito dei compiti previsti ai precedenti commi, i Comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso:

- il controllo sui servizi erogati, verificandone l'efficienza, l'efficacia, la economicità;
- il coordinamento di programmi e attività dei soggetti impegnati, anche tramite forme di consultazione stabili;
  
- l'adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l'accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate.
  
- l'adozione di strumenti volti a promuovere le risorse della comunità locale e a garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi ed al controllo della loro qualità.
  
- la redazione di un rapporto annuale sul sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari locali secondo le indicazioni del Sistema Informativi Unitario, di cui all'art. 28.

4. I Comuni concorrono alla programmazione regionale nelle forme individuate dagli artt.11, 23, e 24;

5. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni e compiti amministrativi loro conferiti da Leggi statali e regionali.

## Art.10

### Il Coordinamento Istituzionale d'Ambito

1 E' istituito il Coordinamento Istituzionale d'Ambito, quale soggetto deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento, e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito.

2 Il Coordinamento Istituzionale é composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai Sindaci dei comuni associati, e in materia d'integrazione socio-sanitaria dai Sindaci dei Comuni Associati e dal Direttore Generale della ASL di riferimento.

3 Il Coordinamento Istituzionale al fine di esercitare le funzioni di cui al comma 1:

a) si dota di un proprio regolamento;

b) promuove l'adozione e definisce i contenuti degli atti di cui all'art.9, commi 2,3;

c) attribuisce, sino alla adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti, ad uno dei Comuni associati il ruolo di Comune capofila d'Ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del Piano di Zona;

d) istituisce l'Ufficio di Piano di Zona di cui all'art 25, ne regola il funzionamento ed i rapporti con il Comune capofila e i Comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali;

e) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del Piano di Zona.

## Art. 11

### La Consulta Regionale degli Enti Locali

1. E' istituita la Consulta degli Enti Locali quale organismo di rappresentanza degli Enti locali in materia di politiche sociali, con compiti consultivi della Giunta Regionale.

2. La Consulta è composta dai presidenti delle cinque province e dai sindaci dei comuni capofila di ambito territoriale e svolge le sue funzioni in sede di concertazione, su convocazione del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato, per la predisposizione del Piano Sociale Regionale e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimenti della presente legge.

## Capo II

### Gli altri soggetti del territorio

## Art. 12

### I soggetti del terzo settore

Sono considerati soggetti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non a scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della

programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.

#### Art. 13

##### Le organizzazioni di volontariato

1. La Regione, ai sensi della L.266/91, valorizza l'apporto delle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali e ne riconosce in particolare un ruolo di affiancamento ai servizi di rete e di sperimentazione di progetti innovativi, volto a favorire il continuo adeguamento dell'offerta di servizi ai bisogni dei cittadini. A tal fine alle organizzazioni di volontariato competono attività di promozione e sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale
2. In riferimento alle finalità di cui al comma precedente e in conformità alle Legge 266/91, le organizzazioni di volontariato svolgono, in maniera diretta le attività previste senza scopo di lucro o di remunerazione e in regime di totale gratuità e spontaneità. A tal fine alle organizzazioni di volontariato sono riconosciute le sole spese documentate a titolo di rimborso ed è fatto loro divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione dei servizi, salvo casi di eccezionale emergenza temporanea.
3. La Regione riconosce i Centri di servizi per il volontariato ex art. 15 della legge 266/91[1].

#### Art. 14

##### Le associazioni di promozione sociale

1. La Regione, ai sensi della L.383/00 riconosce il valore e la funzione sociale delle associazioni di promozione sociale.
2. La Regione favorisce l'attività delle associazioni di promozione sociale, tramite l'erogazione di contributi volti a sostenere la realizzazione di specifici progetti, debitamente documentati.

#### Art. 15

##### Le cooperative sociali

1. La Regione, ai sensi della legge 381/91, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d'interventi e servizi sociali.
2. La Regione individua le modalità per promuovere la cooperazione sociale volta all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Regione prevede altresì criteri per facilitare l'accesso degli operatori delle cooperative sociali ai percorsi di formazione ed aggiornamento previsti agli artt.7 e 8

#### Art. 16

##### Iscrizione all'Albo Regionale

1. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali, in conformità ai criteri previsti in uno specifico regolamento della Giunta regionale, vengono

iscritte, rispettivamente, in apposite sezioni separate all'interno dell'Albo regionale dei soggetti abilitati a erogare servizi sociali, che sostituisce l'attuale registro del volontariato.

2. Le modalità di iscrizione sono indicate all'art. .... della presente legge.

3. La Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici presenti sul territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato a condizione che esse siano iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. .... e realizzino attività o progetti specificamente documentati.

#### Art. 17

##### Altri soggetti della solidarietà locale

1. La Regione e gli Enti locali riconoscono e agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che operano nell'ambito delle politiche sociali, sia nella programmazione che nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione promuove e valorizza, altresì, la partecipazione dei cittadini che, in forma individuale, familiare o associativa, realizzano attività di solidarietà sociale.

3. Alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano, quali soggetti pubblici, anche le Aziende pubbliche per i servizi alla persona, a seguito della trasformazione delle Ipab, così come disciplinato agli artt. 19 e seguenti.

4. Ai sensi della legge n. 64/01 sul servizio civile nazionale, anche per favorire le pari opportunità, vengono promosse e incentivate le attività di servizio civile volontario in campo sociale. Secondo modalità definite dalla Giunta regionale sono agevolate iniziative sperimentali che prevedono, per i giovani che scelgano di svolgere esperienze di solidarietà e di cittadinanza sociale, incentivazioni, anche economiche, nonché il riconoscimento di crediti formativi individuali a seguito di intese con l'università o con le Istituzioni scolastiche e professionali.

#### Art. 18

##### Altri soggetti privati

Alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, concorrono, altresì, i soggetti privati a scopo di lucro operanti in attività di carattere sociale.

#### Capo III

##### Le IPAB

#### Art. 19

##### Riorganizzazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza

1. La Regione, ai sensi del D.lgs n. 207 del 2001, procede al riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (di seguito denominate "Istituzioni") prevedendone la trasformazione in Aziende pubbliche di servizio della persona (da ora in poi "Aziende"), in modo da immetterle a



pieno titolo nel proprio sistema integrato di interventi e servizi sociali, salvaguardandone altresì gli obiettivi che ne avevano determinato in origine la costituzione.

2. La Regione intende procedere al riordino delle Istituzioni ispirandosi ai seguenti principi:

a) incentivare, anche prevedendo agevolazioni finanziarie e fiscali, l'accorpamento e la fusione di più Istituzioni e la loro trasformazione in Aziende;

b) assicurare alle Aziende autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibilmente alla conservazione della personalità giuridica pubblica;

c) salvaguardare i diritti del personale dipendente legato alle Istituzioni soggette a trasformazione da un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

d) favorire la partecipazione delle Aziende alla elaborazione della programmazione regionale, di ambito territoriale e comunale, del sistema integrato di interventi e servizi sociali, così come previsto dall'art 17;

e) introdurre forme di controllo, anche di tipo sostitutivo, e di verifica sulla gestione delle attività e del patrimonio delle Aziende.

## Art. 20

### Trasformazione delle Istituzioni

1. La Giunta regionale, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua con una propria delibera tutte le condizioni che consentono la trasformazione delle Istituzioni in Aziende.

2. Le Istituzioni che rispondono ai criteri fissati dalla Giunta regionale, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al comma precedente, dovranno presentare una proposta di trasformazione in Azienda o di fusione con altra(e) Istituzioni per poi procedere alla predetta trasformazione.

3. La proposta di trasformazione dovrà essere corredata da un progetto di Statuto.

4. Le Istituzioni che siano prive delle caratteristiche indispensabili per consentirne la trasformazione in Aziende potranno avanzare richiesta di trasformazione in Associazioni o Fondazioni di diritto privato senza fine di lucro nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta di cui al primo comma del presente articolo. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione dell'organo competente nella forma di atto pubblico contenente lo Statuto. All'atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato l'Istituzione provvederà alla redazione dell'inventario del patrimonio esistente.

5. Decorso il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Giunta regionale provvederà alla nomina di un Commissario che, in via sostitutiva, porrà in essere tutti gli adempimenti necessari alla trasformazione dell'Istituzione o a quelli che ne decreteranno la estinzione.

6. In caso di estinzione della Istituzione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre Aziende che siano localizzate nello stesso territorio e perseguano, tra i loro fini statuari, analoghe finalità. Tale

devoluzione sarà vincolata al raggiungimento delle finalità socio/assistenziali della Istituzione dichiarata estinta.

## Art. 21

### Azienda pubblica di servizi alla persona

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, e gode di autonomia statutaria, patrimoniale e contabile.
2. L'Azienda informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.
3. L'Azienda svolge la propria attività nel campo socio- assistenziale ispirandosi a criteri di collaborazione con gli Enti locali associati . A tale fine essa si inserisce nella programmazione dei Piani di zona secondo le direttive regionali, e concorre a garantirne l' attuazione.
4. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica e sarà disciplinato ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 207 del 2001 (\*\*oppure: dal d. lgs. n. 165 del 2001\*\*)[2].
6. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.
7. Sono organi di governo della Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente, i Revisori dei conti e l'Assemblea dei soci, qualora prevista dallo Statuto. Tali organi verranno nominati secondo modalità e per una durata che verranno stabilite dal proprio Statuto.
8. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, comunque, provvede alla nomina del Direttore, alla definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, all'approvazione dei bilanci, alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione dei relativi risultati, all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche e dei regolamenti interni.
9. Lo Statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attività, la composizione degli organi di governo, le modalità di elezione e durata in carica degli stessi, l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle responsabilità proprie, le modalità di recepimento dei regolamenti di organizzazione. Lo Statuto dell'Azienda e le sue successive modifiche saranno trasmessi a cura del suo Presidente alla Giunta regionale che provvederà all'approvazione nel termine di 60 giorni dalla ricezione, previo parere del Comune ove ha sede legale l'Azienda. Quest'ultimo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di diniego all'approvazione da parte della Giunta regionale, lo Statuto sarà rinviato, per un riesame, all'Azienda. L'ulteriore rifiuto ad approvare lo Statuto consentirà alla Giunta regionale di procedere alla nomina di un Commissario per tutti gli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge.  
Lo Statuto disciplina la nomina di un organo di revisione contabile secondo criteri di composizione e di funzionamento che verranno decisi dalla delibera della Giunta regionale di cui all'art.....  
Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, si dotano di strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione.

10. La Giunta regionale dovrà con delibera dettare i criteri generali in materia di contabilità delle Aziende.

11. Ciascuna Azienda dovrà provvedere all'adozione di un bilancio pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo.

12. Accanto alla tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità le Aziende sono tenute a rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità.

## Art. 22 Patrimonio dell'Azienda

1. Il patrimonio delle Aziende è rappresentato dai beni mobili ed immobili che appartenevano all'Istituzione al momento della trasformazione.

All'atto della trasformazione le Aziende provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni mobili ed immobili che dovrà essere trasmesso alla Giunta regionale.

La destinazione dei beni mobili ed immobili, rientranti nel patrimonio indisponibile delle Aziende, e gli eventuali atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili di proprietà dell'Azienda sono disciplinati dall'art. 13, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. n. 207 del 2001[3].

La Giunta regionale esercita sulle Aziende un controllo successivo sull'amministrazione e sulla qualità delle prestazioni erogate stabilendo, con apposita delibera, le cause che potranno condurla a commissariare l'Azienda inadempiente.

Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.

La Giunta disciplina le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle Aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto.

## Titolo III

### Gli strumenti di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali

#### Capo I Strumenti di programmazione e coordinamento

### Art. 23 Gli Ambiti Territoriali

1. La Regione Campania, di concerto con gli Enti Locali, definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i Distretti Sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL.

2. La Regione approva, su richiesta degli Enti Locali o delle ASL eventuali modifiche degli ambiti, in considerazione di mutamenti negli assetti istituzionali, eventi straordinari o emergenze sopravvenute, nel rispetto della similarità geografica ed antropica dei territori.

3. Ogni variazione dei distretti sanitari, e conseguente rideterminazione degli ambiti territoriali, viene assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli Assessorati Politiche Sociali, Enti Locali, e Sanità.

## Art. 24 Il Piano Sociale Regionale

1. La Regione definisce e adotta, con cadenza triennale il Piano Sociale Regionale, sulla base delle risorse finanziarie individuate dal Bilancio Regionale in coerenza con gli artt. 50 e seguenti e previa concertazione con gli enti locali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni del terzo settore e le associazioni di tutela degli utenti.

2. Il Piano è adottato con delibera della Giunta Regionale previo parere della competente Commissione Consiliare da rendere entro 60 giorni decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

3. Il Piano Regionale è lo strumento di programmazione sociale che definisce i principi d'indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d'interventi e servizi. Il Piano Sociale Regionale, in particolare, indica: gli obiettivi di inclusione sociale e ben-essere da perseguire sulla base della rilevazione dei bisogni del territorio; le aree tematiche di intervento del sistema integrato e le relative priorità per il raggiungimento degli obiettivi previsti; indirizzi e modalità di attuazione dell'integrazione degli interventi sociali, sanitari, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con gli artt. 38 e seguenti; le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni e servizi sociali che costituiscono i livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.5; i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, per la verifica e la valutazione, in termini di qualità del sistema integrato, in coerenza con gli artt. 46 e seguenti; i criteri di riparto del Fondo Regionale destinato ad attuare il sistema integrato, in coerenza con gli artt. 50 e seguenti, nonché i criteri di rendicontazione da parte degli Enti beneficiari; gli indirizzi per la sperimentazione di servizi e interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi; i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi ed agli interventi in coerenza con l'art.27; criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, di cui all'art 55 e per l'assegnazione e utilizzo dei titoli per l'acquisto dei servizi di cui all'art.9, comma 2, lettera c.

2. Il Piano Sociale Regionale prevede l'interazione con altri piani di sviluppo e di programmazione regionale e locale.

3. Il Piano Regionale può individuare specifici programmi d'intervento, che per loro natura richiedono il coinvolgimento di più ambiti territoriali, in raccordo con le relative programmazioni locali.

Art. 25  
Il Piano di Zona di Ambito

1. Il Piano di Zona di Ambito è adottato con cadenza triennale, di norma, attraverso accordo di programma sottoscritto dai Comuni associati in ambiti territoriali, ai sensi dell' articolo 9 e dell'art.10, comma 3, lett.b, e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, ai sensi degli articoli 39,40,41,42,43, dalla ASL di riferimento, in coerenza con il Piano Sociale Regionale.

2. Il Piano di Zona di Ambito è adottato previa concertazione con le Comunità Montane, le Aziende di Pubblici Servizi alla Persona, i soggetti del Terzo Settore di cui all'art.12, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all'art. 17, gli altri soggetti privati di cui all'art.18, che partecipano all'accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione.

3. Costituiscono allegati al Piano di Zona, in particolare, il Regolamento di cui all'art.41, comma 3, il Regolamento di cui all'art. 27, comma 2, i Regolamenti di cui all'art.9 comma 2.

2. Il Piano di Zona di Ambito è strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed a tal fine definisce:

a) il sistema locale dei servizi sociali che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali;

b) criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi: accesso prioritario, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, assegnazione di titoli per l'acquisto dei servizi;

c) le misure e le politiche per il sostegno dell'inclusione sociale di tutti i cittadini;

d) di concerto con le ASL e in coerenza con il Programma delle Attività Territoriali di cui all'art. 3 quater del dlgs.229/99[4], gli interventi socio-sanitari unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro attuazione in coerenza con gli articoli 39,40,41,42,43;

e) le modalità di collaborazione dei cittadini, dei soggetti della solidarietà sociale, di rappresentanza della comunità, all'attuazione e alla verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;

f) le modalità per realizzare il coordinamento con le aziende pubbliche di servizi alla persona e con gli organi periferici delle amministrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati interessati;

g) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo unitario.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Piano di Zona avrà cura di:

- corresponsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi, e garantire loro il diritto alla scelta tra gli stessi;

- prevedere modalità ulteriori d'integrazione con la ASL per la realizzazione di progetti d'intervento personalizzato in coerenza al Titolo V e all'art.27;

- favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi (complementari e flessibili), in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;
  - predisporre il bilancio sociale come proprio modello di gestione e di rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute;
  - regolare e qualificare la spesa attraverso la definizione dei criteri di ripartizione fra Comuni ed ASL del costo dei servizi e le forme di compartecipazione degli utenti in coerenza con i titoli V e VIII;
4. La Regione assume il Piano di zona quale Progetto Integrato e individua, negli altri programmi di finanziamento comunitari ed in altri strumenti o atti di pianificazione e di sviluppo territoriale, le risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste agli artt.50 e seguenti, mirate alla sua realizzazione.

## Capo II Strumenti di attuazione

### Art. 26 L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale

1. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale, istituito ai dell'art.10, comma 3, lettera d, è organo tecnico di supporto dei Comuni associati e del Coordinamento Istituzionale e del Comune capofila d'Ambito.
2. L'Ufficio di Piano si avvale, nei limiti fissati dal Coordinamento Istituzionale d'Ambito, di personale distaccato degli enti locali e della ASL, e di eventuali rapporti di collaborazione assunti, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, ai sensi del T.U. degli enti locali e del D.lgsn.165/2001.
3. Le funzioni ed i compiti dell'Ufficio di Piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Coordinamento Istituzionale, come previsto dell'art.10, comma 3, lettera d.

### Art.27

Il segretariato per la dignità e la cittadinanza sociale. La porta unica d'accesso ai servizi

1. I comuni attivano almeno un servizio di segretariato sociale in ogni ambito territoriale per facilitare l'accesso al sistema locale dei servizi, fornire orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nell'ambito
2. I Comuni definiscono, con apposito regolamento e in conformità con gli indirizzi regionali, l'organizzazione e il funzionamento del segretariato sociale e il legame con il sistema dei servizi territoriali.
3. I comuni definiscono, in relazione a bisogni complessi che prevedono un approccio multidisciplinare, le modalità integrate per la valutazione multidimensionale dei casi e la predisposizione di progetti individualizzati di presa in carico (porta unica).
4. La Regione definisce con regolamento da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'organizzazione dei servizi di segretariato sociale e la porta unica d'accesso ai servizi.

Art. 28  
Sistema informativo unitario

1. La Regione istituisce e coordina il sistema informativo unitario per i servizi sociali, avvalendosi della collaborazione di Province e Comuni.
2. A tal fine la Regione individua le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del suddetto sistema, e attraverso la stipula di un protocollo d'intesa con i Comuni e le Province, definisce procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a garantire una compiuta analisi dei bisogni sociali per la relativa formulazione del sistema di offerta, e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio.
3. Il sistema mira a utilizzare correttamente le risorse e coordinare le attività con le altre politiche del territorio. A tal fine è raccordato con quello socio-sanitario e con ogni altro sistema informativo attivato.
4. I Comuni associati curano la raccolta dei dati e trasmettono alla Provincia, con cadenza semestrale, relazioni di sintesi sui servizi istituiti, sulle prestazioni erogate e sui bisogni rilevati del territorio.
5. Le Province coordinano la rilevazione e la elaborazione dei dati trasmessi dai Comuni e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza semestrale alla Regione, che redige un rapporto annuale sullo stato delle politiche sociali.

Art. 29  
La Carta dei servizi e della cittadinanza sociale

1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e consentire ai cittadini di effettuare scelte appropriate, ogni soggetto erogatore e gestore di servizi, in conformità allo schema generale di riferimento di cui all'art. 13 della legge 328/00 dovrà adottare e pubblicare la Carta dei servizi quale Carta per la cittadinanza sociale.
2. Tale documento definisce i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di funzionamento, le condizioni per facilitare le valutazioni da parte dell'utente e le procedure per assicurarne la tutela dei diritti. In esso è prevista anche l'attivazione di ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione.
3. Esso stabilisce, altresì, le forme di partecipazione dei cittadini o delle loro formazioni sociali alla definizione delle regole che disciplinano le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali previsti dalla presente legge.
4. L'adozione della Carta costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

## Titolo IV Gli ambiti di intervento

### Art. 30 Le aree di intervento

- 1) Gli interventi e i servizi, promossi e garantiti dai Comuni, sono rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini, anche attraverso attività di consulenza e sostegno programmate e realizzate in maniera integrata.
- 2) Essi devono emergere da progetti personalizzati e da processi socio-assistenziali e/o riabilitativi da proporre al cittadino mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio.
- 3) La Regione fissa, nel Piano sociale regionale, i criteri di indirizzo per l'omogeneità dei servizi e degli interventi, individuando i livelli essenziali da garantire su tutto il territorio regionale e le relative risorse.
- 4) Sono considerate aree di intervento anzitutto quelle relative a:
  - responsabilità familiari e diritti dei minori
  - persone anziane
  - contrasto alle povertà
  - persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi
  - dipendenze
  - immigrati
- 5) La Regione istituisce per ciascuna area d'intervento appositi organismi di consultazione, rappresentativi dei soggetti del III settore iscritti all'Albo Regionale, di cui all'art.....

### Art. 31

Interventi per il sostegno alle responsabilità della famiglia e per i diritti dei minori adolescenti.

La Regione Campania promuove politiche per il sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti delle persone minori.

Per perseguire tali politiche essa individua le seguenti finalità alle quali ricondurre, nel Piano regionale, i relativi interventi:

- 1) Sostenere la famiglia nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativi-assistenziali, con particolare attenzione a quelle famiglie che hanno per;
- 2) Tutelare i minori nel campo educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità;



- 3) Promuovere e attivare collaborazioni educative tra realtà scolastiche e realtà extrascolastiche per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo
- 4) Sostenere le realtà e le libere aggregazioni giovanili nella creazione di opportunità positive nel tempo libero.
- 5) Contrastare ogni abuso e maltrattamento e promuovere servizi di sollievo volti a sostenere i genitori nelle responsabilità di cura durante il lavoro

#### Art 32

##### Interventi contro le dipendenze

La Regione Campania promuove politiche per la prevenzione ed il recupero delle persone dipendenti da sostanze psicotrope. Essa favorisce la realizzazione di un sistema integrato per le tossicodipendenze sostenendone la ricerca e garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale impegnato.

Per le finalità dell'articolo precedente le azioni previste consistono in interventi per:

- 1) la prevenzione e per la promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo, formativo e sociale dei tossicodipendenti;
- 2) la realizzazione di servizi di accoglienza gestiti in forma partecipativa dagli utenti come comunità-alloggio, case famiglia e gruppi appartamento;
- 4) l'assistenza domiciliare per situazioni cronicizzate per le quali risulta necessario un accompagnamento permanente;
- 5) la diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
- 6) la realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sulla dipendenza sa alcool, anche in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria per agevolare il reinserimento sociale.

#### Art. 33

##### Le politiche per le persone anziane

La Regione, nello spirito di valorizzare le persone anziane quali risorse positive all'interno della famiglia e della società, promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiarne la domiciliarità e la vita di relazione nella comunità locale.

A tal fine essa favorisce e promuove per loro:

- 1) l'attivazione di reti e servizi validi a garantire in maniera omogenea, su tutto il territorio regionale, la domiciliarità e l'adeguamento, se necessario, della struttura abitativa;
- 2) la realizzazione di servizi mirati a mantenere l'autonomia, anche attraverso un costante monitoraggio delle loro condizioni;

- 3) la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnate nell'assistenza diretta di un congiunto anziano non autosufficiente;
- 4) l'offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana;
- 5) l'affidamento e l'accoglienza, anche solo notturna, presso famiglie che garantiscano loro il mantenimento delle normali abitudini di vita;
- 6) la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali, e l'intesa tra Enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze ;
- 7) l'incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità , nonché l'assunzione di ruoli attivi di utilità sociale;
- 8) la realizzazione, di strutture semiresidenziali e residenziali (R.S.A, comunità alloggio, case albergo) a favore di anziani bisognosi di prestazioni e trattamenti continui non erogabili a domicilio;

#### Art. 34

##### Le politiche per le persone con disabilità

La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare priorità alle persone con disabilità gravi.

Essi rispondono alla finalità di:

rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento di diritti e l'inclusione sociale;

sostenere con progetti individualizzati il miglioramento della qualità della vita, l'accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, il conseguimento del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interindipendente;

sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità gravi nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativi-assistenziali;

realizzare una rete di servizi alla persona che rimuovano ostacoli e barriere e condizioni di svantaggio sociale sulla base di una personalizzazione dell'offerta rispondente ai bisogni dei beneficiari

#### Art. 35

##### Le politiche di contrasto alle povertà

La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone che versano in situazioni di povertà e ai senza fissa dimora. Essi rispondono alla finalità di:

o sostegno, anche economico, per l'accesso al lavoro attraverso piani individuali di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;

o promozione di reti di solidarietà e mutuo-aiuto, in collaborazione col terzo settore

o coordinamento dei diversi attori sociale che operano nel settore per accompagnare le persone più fragili e contrastare fenomeni di povertà estrema

#### Art. 36 Le politiche per gli immigrati

La Regione sostiene azioni mirate a favorire l'inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal fine essa promuove e favorisce misure volte a:

istituire servizi di accoglienza e di informazione e mediazione;

realizzare interventi di sostegno all'inserimento lavorativo e all'individuazione di alloggi;

tutelare i diritti di cittadinanza e attuare l'integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza.

#### Art. 37 Rete di protezione sociale

Per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli precedenti, ogni ambito territoriale svilupperà, nel proprio Piano di Zona, sulla base delle direttive regionali, gli interventi di presa in carico delle persone. Questi non possono prescindere da una valutazione multidimensionale, sia nei progetti individualizzati che nella definizione dell'offerta complessiva delle risposte. A tal fine i Piani di zona promuovono lo sviluppo di una rete di strumenti, professionalità e strutture idonea a garantire flessibilità funzionale e organizzativa, da adeguare alle diverse esigenze delle famiglie.

Gli interventi e i servizi sono, in via prioritaria, destinati alle persone in condizioni di povertà o limitate nell'autonomia personale. La Regione istituisce il fondo sociale per la non autosufficienza.....

### Titolo V

#### L'integrazione socio-sanitaria

#### Art. 38 Principi generali

1. La presente Legge riconosce, promuove e sostiene l'integrazione sociosanitaria, quale strategia unica in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi dei cittadini, che coinvolgono indistintamente sia problemi di salute che di tutela sociale.

2. L'integrazione sociosanitaria prevede azioni unitarie, coordinate e condivise a livello di ambito territoriale tra i Comuni ed i Distretti dell'Azienda Sanitaria Locale sotto il profilo istituzionale, gestionale, professionale.

3. Ai sensi della normativa statale vigente e della L.R. n.10 dell'11.7.02, il Consiglio Regionale, su proposta degli assessorati competenti, individua la tipologia delle prestazioni sociosanitarie, tenuto

conto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art.5.

### Art.39 Integrazione Istituzionale

1. Al fine di realizzare un'offerta di interventi e servizi sociosanitari, che risulti integrata ed efficace in relazione ai bisogni complessi dei cittadini, Comuni associati in ambiti territoriali ed ASL di riferimento, raccordano, attraverso opportuni tavoli di concertazione e la sottoscrizione di relativi protocolli d'intesa, i rispettivi atti programmatori: Piani di Zona, Programmi delle Attività Territoriali e Piani Attuativi Locali.

2. Gli atti programmatori, di cui al comma 1 devono prevedere elementi di coincidenza nella progettazione degli interventi sociosanitari e le relative modalità di realizzazione ritenute più efficaci in relazione al territorio, basate sulla cogestione del sistema di offerta dei servizi da parte dei Comuni e dei Distretti Sanitari.

3. La coincidenza degli atti programmatori, per gli aspetti sociosanitari, è garantita da:

a) l'acquisizione da parte dei Distretti Sanitari del "parere dei sindaci" sulla programmazione sanitaria e della "intesa dei sindaci" sulla programmazione socio-sanitaria, entrambe le programmazioni incluse nei Programmi delle Attività Territoriali.

b) l'acquisizione da parte dei Comuni associati in ambiti territoriali della sottoscrizione del Direttore Generale della ASL dell'accordo di programma di cui agli articoli 9 e 25, per l'approvazione della programmazione sociosanitaria prevista nel Piano di Zona.

### Art. 40 Contenuti degli atti di programmazione integrata

1. I Programmi delle Attività Territoriali dei Distretti Sanitari, recepiti nel Piano Attuativo Locale della ASL, costituiscono, per le tematiche sociosanitarie, un sottoinsieme della programmazione sociosanitaria a livello di ambito territoriale contenuta nel Piano di Zona.

2. I necessari elementi di coincidenza tra il Piano di Zona ed i Programmi delle Attività Territoriali vertono prioritariamente sui seguenti punti:

a) ricostruzione del sistema di offerta degli interventi e servizi sociosanitari già esistente;

b) regolamentazione dell'offerta ed individuazione delle modalità di gestione;

c) regolamentazione dell'accesso, della presa in carico degli utenti e dell'erogazione dei servizi;

d) definizione del finanziamento ed attribuzione delle quote di ripartizione della spesa fra Comuni, ASL, ed utenti.

## Art. 41

### Integrazione organizzativa, gestionale e professionale

1. La ricostruzione del sistema di offerta è finalizzata ad implementare la qualità dei servizi e degli interventi già in atto, rafforzandone la componente sociale ed ottimizzandone la distribuzione sul territorio.

2. La regolamentazione dell'offerta e l'individuazione delle modalità di gestione, si attuano in coerenza con gli artt.43 e 44 e con gli artt. 9 e 10;

3. Il regolamento per l'accesso, e per l'erogazione dei servizi sociosanitari costituisce allegato al Piano Sociale di Zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:

a) istituzione della Porta Unica di Accesso, intesa quale funzione del Segretariato Sociale e dei Distretti Sanitari, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e sociosanitari);

b) costituzione della Unità di Valutazione Integrata, composta da personale degli Enti Locali e della ASL, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato;

c) definizione dei criteri per l'individuazione, tra il personale degli Enti locali e della ASL, di un "responsabile della presa in carico" per ciascun utente dei servizi sociosanitari.

## Art. 42

### Integrazione finanziaria

1. La programmazione delle risorse finanziarie destinate ad attuare gli interventi e i servizi sociosanitari integrati comporta una programmazione finanziaria congiunta fra Comuni associati ed ASL, sulla base del costo delle singole prestazioni sociosanitarie afferenti gli interventi e servizi previsti dagli atti programmatori di cui all'art. 39.

2. A tal fine il Consiglio Regionale individua i criteri per la ripartizione degli oneri finanziari fra Enti Locali, ASL ed utenti, per ciascuna delle prestazioni sociosanitarie.

3. Al fine di realizzare una programmazione finanziaria congiunta, Comuni associati in ambiti territoriali ed ASL di riferimento, procedono alla analisi delle prestazioni, degli interventi e delle spese in precedenza sostenute da ciascuna delle parti, per verificarne l'utilità in termini di costi-benefici ed individuare le soluzioni alternative più adeguate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e assicurare la efficacia e la qualità del sistema di offerta.

Per realizzare un'efficace cogestione finanziaria, Comuni associati in ambiti territoriali ed ASL individuano forme comuni di contabilità e rendicontazione per ciascuna delle prestazioni e degli interventi sociosanitari programmati.

## Titolo VI

### Qualità e regolazioni del sistema integrato degli interventi e servizi sociali

#### Art. 43

##### Albo regionale dei soggetti erogatori di servizi

La Regione istituisce l'Albo dei soggetti abilitati a partecipare alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (con proprio regolamento), da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, essa definisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento dei soggetti di cui al primo comma, nonché i requisiti minimi di cui essi dovranno essere dotati per conseguire l'iscrizione al suddetto Albo.

Il regolamento dovrà prevedere l'esistenza di una sezione per le organizzazioni del terzo settore, l'altra per gli altri soggetti privati.

Vengono a tal fine considerati organizzazioni del terzo settore quelle indicate nell'art. .... della presente legge.

Ogni sezione dell'Albo sarà articolata per settori, tipologie di intervento, forma giuridica dei soggetti interessati.

Il detto regolamento dovrà inoltre prevedere la durata dell'iscrizione, le modalità per l'aggiornamento dei dati e le procedure di cancellazione.

#### Art. 44

##### Affidamento dei servizi

I Comuni in forma singola o associata possono provvedere alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge attraverso l'affidamento della gestione degli stessi ai soggetti del terzo settore o privati, ove ciò sia conforme alle norme vigenti.

I Comuni possono provvedere all'affidamento attraverso:

a) le procedure di evidenza pubblica nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) l'affidamento diretto a soggetti iscritti all'albo regionale di cui all'art. ... della presente legge, quando non sussistano impedimenti dovuti a norme statali, comunitarie o regionali.

#### Art. 45

##### Consulta del Terzo settore

E' istituita la Consulta Regionale del terzo settore quale organo di consultazione della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale provvede a convocare non prima di 150 giorni e non dopo 180 giorni dalla emanazione del Regolamento per l'Istituzione dell'Albo di cui all'art. ... della presente legge, i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo nella sezione "terzo settore", per la nomina dei componenti della Consulta.

Questi, in numero massimo di quindici, sono scelti in modo da rappresentare le varie tipologie associative e da coprire tutti i settori di interventi. Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di svolgimento delle elezioni.

La Consulta approva un proprio regolamento che entra in vigore il giorno successivo alla sua ratifica da parte della Giunta Regionale.

I componenti della Consulta restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Art. 46  
Valutazione e monitoraggio

1. La Giunta Regionale, nel Piano Sociale, individua ed adotta standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti, l'efficacia dei percorsi metodologici attuati, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini.

2. La Giunta regionale, con cadenza triennale, in coerenza con la pianificazione e la programmazione, presenta una relazione al Consiglio Regionale sulle sottoelencate materie:

- stato di attuazione degli obiettivi e delle priorità assunte;
- ruoli, responsabilità e funzioni dei soggetti territoriali, pubblici, privati e del terzo settore;
- diffusione della partecipazione attiva dei destinatari;
- risorse finanziarie destinate.

3. In coerenza con il principio del decentramento e della responsabilizzazione delle Autonomie Locali territoriali, i comuni associati, col supporto delle province, sono tenuti ad assicurare, nell'ambito dei piani di zona forme costanti e continuative di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni e dei servizi, anche con l'interazione e la collaborazione delle forze sociali e con la partecipazione dei cittadini, al fine di adeguare ed elevare i livelli delle prestazioni, interventi e servizi sociali.

4. Gli Enti locali, d'intesa con le ASL ed altri soggetti del partenariato locale, possono, nell'ambito del Piano di Zona, costituire apposite forme stabili di controllo sulla qualità e la finalizzazione delle prestazioni, prevedendo anche la facoltà di istituire apposite agenzie tecniche, dotate delle opportune competenze professionali.

Titolo VII

Strumenti di garanzia e di controllo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

Art. 47  
Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali e delle Aziende pubbliche dei servizi alla persona di cui all'art. 19 e seguenti., in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

In particolare l'esercizio del potere sostitutivo riguarderà gli Enti locali che non abbiano adempiuto a quanto prescritto dagli art. 9 e 25 della presente legge. Analoga sostituzione sarà esercitata nei confronti degli Enti locali che non assicurino, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della Carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori.

2. La Giunta regionale, constatata l'inottemperanza da parte dell'Ente locale, assegna un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo a ridurlo per motivi di urgenza.

Decorso inutilmente questo termine, e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del Presidente, previa delibera della Giunta, potrà intervenire, dopo aver consultato l'Ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta.

3. Dell'esercizio del potere sostitutivo sarà data comunicazione alla Conferenza Regioni/autonomie locali.

#### Art. 48

#### Il Garante dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali.

1. Presso la Regione Campania è istituito il Garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (da ora in poi "Garante") che svolge, in piena autonomia, la sua attività al servizio dei cittadini, senza essere soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

2. Il Garante assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, fissati dalle leggi statali e regionali, al fine di garantirne l'esigibilità.

3. Il Garante è coadiuvato, nell'esercizio della sua attività, da un ufficio composto da tre componenti scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità.

La nomina del Garante e dei componenti del suo ufficio è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

Lo status del Garante e l'esercizio delle sue attività saranno disciplinati da un apposito regolamento.

4. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.

6. Il Garante:

a) sulla base di un reclamo presentato da soggetti singoli o associati, da persone pubbliche o private;

b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza.

c) su istanza degli uffici territoriali di tutela.

7. Il reclamo, di cui al comma precedente, dovrà essere presentato per iscritto e inserito in un apposito Registro dei reclami.

8. Nel caso di reclamo presentato dai soggetti di cui al n. 6 lett. a), il Garante, nel termine di trenta giorni, può:

a) procedere all'archiviazione del reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;



b) chiedere al Comune (singolo o associato) inadempiente di rispondere, entro il termine di trenta giorni, sulle ragioni che hanno impedito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

9. In caso di risposta mancata o insufficiente il Garante potrà proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca al Comune (singolo o associato) inadempiente al fine di assicurare il godimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

10. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Garante presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione scritta sull'attività svolta nell'esercizio precedente, con la facoltà di avanzare eventuali proposte di modifiche amministrative o legislative anche in riferimento alla ripartizione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli Enti locali e strumentali. Detta relazione, tempestivamente trasmessa alla Giunta e ai consiglieri regionali, è sottoposta entro 60 giorni all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente commissione consiliare che, a tal fine, è tenuta a convocare il Garante.

La relazione del Garante è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

11. Il Garante promuove il coordinamento della propria attività con quella del Difensore civico regionale e con quella dei Difensori civici provinciali e comunali, ove nominati.

Il Consiglio regionale, su proposta del Garante, può stipulare con il Difensore civico regionale e con quelli provinciali e comunali, ove operino, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento.

12. Il Garante ha accesso al sistema informativo dei servizi sociali di cui all'art. 28 della presente legge.

#### Art. 49

#### Istituzione dell'Ufficio di tutela degli utenti

1. Presso ciascun ambito territoriale è istituito l'Ufficio di tutela degli utenti con il compito di sollecitare, a seguito di ricorso dell'utente, il rispetto da parte degli erogatori delle prestazioni della Carta dei servizi sociali in precedenza adottata e sottoscritta.

In caso di accertato inadempimento l'ufficio di tutela informerà il Comitato di garanzia di cui all'art..... per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. L'Ufficio di tutela degli utenti è composto, in modo da assicurare l'indipendenza nei confronti degli enti erogatori, da tre componenti scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità, su designazione del Coordinamento istituzionale dell'ambito.

3. Il reclamo dovrà essere presentato per iscritto e inserito in un apposito Registro dei reclami.

L'Ufficio di tutela dovrà rispondere all'utente nel termine di trenta giorni, decorso il quale il ricorso si intenderà rigettato.

4. L'Ufficio di tutela dovrà inoltre fornire ai richiedenti informazioni e svolgere azione di orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale.

## Titolo VIII

### Risorse e finanziamento del sistema integrato di servizi

#### Art. 50

#### Fonti di finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali concorrono:

- a) risorse statali
- b) risorse regionali
- c) risorse del sistema delle autonomie locali
- d) risorse provenienti da organismi dell'unione europea anche in funzione di obiettivi di sviluppo e coesione delle aree a lenta crescita
- e) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato

#### Art. 51

#### Istituzione del Fondo Sociale Regionale

La regione istituisce un fondo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato Fondo sociale regionale.

Il fondo sociale regionale è costituito da:

- a) risorse provenienti dallo Stato
- b) risorse stanziare dalla Regione
- c) risorse derivanti dagli organismi dell'UE

Esse sono vincolate, nelle modalità di erogazione e nella scelta degli interventi, alla programmazione dei Piani di Zona dei diversi Ambiti Territoriali.

L'entità dello stanziamento regionale viene determinata nella legge di bilancio annuale.

Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente legge il bilancio pluriennale determinerà secondo le modalità previste dall'art. 15 della legge n.23 del 6 maggio 2002[5], gli stanziamenti previsti per il Fondo sociale regionale.

L'entità del fondo deve comunque essere tale da garantire la copertura dei servizi regionali di sistema e dei liveas a livello territoriale.

A partire dal bilancio regionale di previsione del 2004 sono abrogate le UPB .... A partire dal bilancio regionale di previsione del 2004, altresì, è istituita nel capitolo delle entrate la UPB

#### Art. 52

#### Finalità del fondo sociale regionale

1. Il fondo sociale regionale è finalizzato a:

a) sostenere le azioni generali di sistema, comprese le iniziative di promozione e valorizzazione del volontariato per la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) erogare finanziamenti ai Comuni (singoli o) associati volti a garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza sociale (liveas);

c) distribuire contributi ai comuni associati per la premialità.

2. A partire dal bilancio regionale di previsione per il 2004 è istituito un Fondo le spese di investimento, destinato a concorrere alla realizzazione, ristrutturazione o acquisto di strutture sociali o socio-sanitarie, mediante contributi in conto capitale, in coerenza con la programmazione regionale o dei piani di zona locali.

La Regione determina, all'interno del Piano regionale, le modalità e i criteri di erogazione dei suddetti contributi.

#### Art. 53

##### Risorse del sistema delle Autonomie Locali

Comuni e Province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che vengono determinate dal Piano sociale regionale. La regione nell'ambito del Piano sociale regionale determina i criteri specifici in base ai quali viene distribuita ai Comuni, singoli o associati, la quota del fondo sociale regionale relativa alla premialità. Nella fissazione di detti criteri specifici viene riconosciuto un particolare valore al raggiungimento di standard di qualità e allo sforzo finanziario proprio degli Enti locali.

#### Art.54

##### Compartecipazione al costo

1. I Comuni hanno facoltà di richiedere la partecipazione degli utenti al costo dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano Sociale Regionale.

2. I Comuni garantiscono, in ogni caso, l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia.

3. Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1 i Comuni si attengono alle disposizioni del D.lgs. 109/98 come modificato dal D.lgs. 130/00 ed ai contenuti del Piano di Zona.

#### Art.55

##### Altre risorse

Al fine di consentire una migliore qualità dei servizi previsti dalla presente legge, La Regione si impegna a favorire le azioni dei Comuni e degli altri soggetti del sistema integrato d'interventi e servizi volte al reperimento di altre risorse per il finanziamento delle attività che rientrano nella presente legge.

La Regione s'impegna altresì a valorizzare le iniziative di finanza etica volte a favorire una migliore gestione finanziaria degli interventi e servizi previsti dalla presente Legge.